

N. R.G. 4571/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Volontaria Giurisdizione

Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice, Dott.ssa Anna Maria Rossi,

Vista la proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositata il 31 luglio 2018, da **[REDACTED]**, nato **[REDACTED]**, e residente ad **[REDACTED]**, via Emilia 38 **[REDACTED]** con l'assistenza dell'avv. **[REDACTED]** del Foro di Ferrara e E. **[REDACTED]** del Foro di Bologna, domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in **[REDACTED]**;

rilevato che il proponente ha dichiarato di avere esercitato attività di impresa, con la società **[REDACTED]** sas, e di non essere tuttavia fallibile; di non avere fatto ricorso in precedenza alle procedure di sovraindebitamento, e di non avere subito i provvedimenti previsti dall'art.14 e 14 bis; circa la propria condizione patrimoniale, lavorativa e familiare ha dichiarato di essere impossidente, di essere stato assunto come dipendente dalla **[REDACTED]**, a tempo indeterminato, con uno stipendio lordo di €2.533,00, di cui attualmente trattenuti per pignoramenti o cessioni €766,00 mensili; di abitare con la moglie, che non ha reddito, e due figli minori; ha indicato come spese necessarie per il nucleo l'importo di €1.530,00 al mese;

rilevato che nella proposta di accordo il signor **[REDACTED]** ha indicato i propri debiti nell'importo complessivo di €148.513,18, ed ha messo a disposizione dei creditori la somma di €500,00 mensili, per tredici mensilità annuali, e per complessive 78 rate, prevedendo quindi sei anni di durata della procedura di sovraindebitamento; ha proposto quindi di pagare al 100 % le spese in prededuzione, (per OCC e assistenza legale), e l'IVA non falcidiabile; al 20 % i creditori privilegiati, al 15 % i chirografi;

rilevato che la proposta corrisponde formalmente ai requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 ed era accompagnata dalla attestazione dell'OCC, dott. **[REDACTED]** circa la fattibilità;

rilevato che il professionista designato dall'OCC, osservando che l'indebitamento riguarda in massima parte creditori istituzionali, oltre a qualche finanziaria, ha esaminato in particolare gli estratti di ruolo della Agenzia delle Entrate e della Riscossione di Emilia Romagna, Abruzzo, e Lombardia, i certificati dei carichi pendenti della medesima Agenzia e degli enti previdenziali, giungendo ad esprimere in giudizio di veridicità del quadro debitorio prospettato;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati ai creditori ai sensi



dell'art.10 legge 3 del 2010;

rilevato tuttavia, che alla fissata udienza del 30/10/2018 la _____, gestore della crisi, ha reso noto che l'88,77% dei creditori aventi diritto al voto ha espresso voto contrario rispetto alla proposta di accordo, il che esclude la possibilità di omologare l'accordo, in difetto del presupposto essenziale e costitutivo;

rilevato, inoltre, che nelle more l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna ha comunicato che non figura, tra i debiti esposti dal ricorrente e inclusi nel piano, la gran parte delle obbligazioni assunte dal _____ in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della _____ sas, atteso che a fronte di un debito erariale di complessivi €.86.693,86 iscritto a carico della società, è stato considerato nel piano il solo importo dovuto a titolo di IVA, di €.9.143,00;

rilevato che il difensore del proponente, avv. _____ alla udienza ha chiesto la concessione di un rinvio volto a consentire una modifica della proposta di accordo, ritenendo tale modifica possibile in presenza di un elemento nuovo ovvero la precisazione del credito operata dall'agenzia delle entrate; aggiunge che dal primo novembre a seguito di un aumento di stipendio il Sig. Cavuto potrebbe mettere a disposizione 800,00 Euro al mese anziché 500,00 Euro;

considerato che la modifica della proposta di accordo, pur consentita, deve intervenire prima della espressione del voto da parte dei creditori, come si ricava dal combinato disposto dell'art.9, comma 3 ter (che prevede un termine perentorio) e 11 della legge 3 del 2012, ed è in questa sede inammissibile;

considerato inoltre che l'elemento nuovo emerso è marcatamente negativo, consistendo di un rilevante debito incrementale (maturato in capo alla società, e non inserito tra le cartelle a debito anche del socio, diversamente dalla cartella relativa all'IVA, e per questo motivo non visto dalla dott.Sabattini nei suoi accessi alle banche dati) tale da ridurre ulteriormente le possibilità di soddisfazione dei creditori, che hanno già votato a sfavore del piano, cosicché mancano anche in via di mero fatto i presupposti per accogliere la richiesta e disporre un rinvio; che l'eventuale aumento dello stipendio non pare neppure concretamente rilevante, essendo controbilanciato dalla perdita del sussidio per l'affitto, cessato in settembre, (circostanza sottaciuta in questa sede dal difensore),

P . Q . M .

visti gli artt.7 ss legge 3 del 2012,
rigetta la richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti presentata da _____
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Bologna, 9 novembre 2018

Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Rossi

